

Legge regionale 12 febbraio 1998 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

Art. 17

(Interventi nei settori delle attività cinematografiche,teatrali e sportive)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5334 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per il 1998.

5.

(ABROGATO)

(3)

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5333 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

7.

(ABROGATO)

(4)

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5335 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

9.

(ABROGATO)

(5)

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5336 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

11.

(ABROGATO)

(6)

12. Le autorizzazioni di spesa già disposte a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono rideterminate per le finalità del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997 come modificato dal comma 11.

13.

(ABROGATO)

(7)

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5345 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

15.

(ABROGATO)

(8)

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5346 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

17.

(ABROGATO)

(9)

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5347 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

19. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della regione

Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.

20. L'intervento di cui al comma 19 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A della stagione agonistica 1998-1999.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali in favore della Zdruzenje slovenskih sportnih drustev v Italiji - Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia - per il conseguimento delle finalità istituzionali e per le spese di funzionamento di predetta Unione, riconoscendone la primaria funzione di promozione delle attività sportive della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 6046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6046 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

3 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

5 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

6 Comma 11 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

7 Comma 13 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

8 Comma 15 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

9 Comma 17 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999